



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI
DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE
12/02/2005.**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago n.
30 del 28.09.2019

Sede: Piazza F.lli Kennedy, 1 - 20882 - Bellusco - Tel. +39.039.620831 - Fax +39.039.6020148

Codice Fiscale | P.IVA 09525280963

[PEC unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it](mailto:PEC_unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/02/2005.

ART. 1- FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO ai sensi dell'art.81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art.148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, quale organo tecnico-consulivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico dal PTR, - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
 - Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010 n. 139, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 - In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - In merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR – Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7/11Q45 del 8 novembre 2002 nonché in relazione alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 64, comma 8 della LR 12/2005;
 - In ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente;
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005,n.12;
 - sui piani attuativi;
 - su proposte di regolamenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 3 membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum;
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione sulla base della presentazione di candidature accompagnate da curriculum professionale;
4. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle seguenti materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
5. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico o privato;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di dipendente pubblico o privato.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina del membro della Commissione è effettuata dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico;
2. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica istituzionale nei Comuni facenti parte dell'Unione sulla base di quanto disposto dal D.lgs. 267/2000;
3. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa;
2. L'invio della convocazione è effettuata almeno 7 giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni;
4. La sede della commissione viene individuata nell'ambito della sede di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESI

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa;
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti;
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite da un dipendente appartenente all'Area Tecnica Urbanistica- Edilizia Privata;
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predisporre la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione;
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal ultimo caso devono riportare nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta;
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile;
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente;
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati;
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio;
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR – Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo 5 anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi, che potrà esercitare i propri compiti solo a seguito della verifica, da parte di Regione Lombardia, dell'idoneità dell'Ente all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della Commissione, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione;
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione entro 30 giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente regolamento.

ART. 12 – INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentato.

Deliberato del Consiglio dell'Unione con atto n. 30 del 28.09.2019 esecutivo in data
21.10.2019

1° PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'11.10.2019 al 26.10.2019

ENTRATO IN VIGORE IL 21.10.2019